

ALLEGATO B

DISCIPLINARE

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO [E PAGAMENTO] DEGLI INTERVENTI DELL' ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 EX DELIBERA CIPESS 28 DEL 23 APRILE 2024

ATTIVITA': 06.02.02 – INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI



INDICE

INDICE GENERALE

PREMESSA.....	3
1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	4
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.....	4
2.1 Responsabile di Gestione dell'azione.....	5
2.1.1 Inserimento progetti.....	5
2.1.2 Inserimento ammissibilità e modifiche dei progetti.....	5
2.1.3 Gestione amministrativa e contabile dei progetti.....	5
2.1.4 Tenuta e conservazione fascicolo.....	6
2.1.5 Supporto gestione Piano Finanziario.....	6
2.1.6 Segnalazione ritardi.....	6
2.1.7 Verifica varianti.....	6
2.1.8 Controllo alimentazione monitoraggio.....	7
2.1.9 Attività di Reporting.....	8
2.1.10 Accesso dati per controlli istituzionali.....	8
2.1.11 Informazione e comunicazione.....	8
2.1.12 Supporto per piste di controllo.....	9
2.2. Responsabile di Controllo e Pagamento.....	9
2.2.1 Acquisizione documentazione attuazione progetti.....	9
2.2.2 Polizze fideiussorie.....	10
2.2.3 Verifiche/controlli.....	10
2.2.4 Erogazione del contributo.....	11
2.2.5 Monitoraggio.....	11
2.2.6 Revoca e Recupero del contributo.....	12
2.2.7 Adempimenti del RDCP verso il Responsabile di Attività e l'Autorità Responsabile PSC.....	12
2.2.8 Adempimenti ai fini della certificazione.....	13
3. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.....	13
4. VERIFICHE SULL' ATTIVITA'.....	14
5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	14
6. MODIFICHE AL DISCIPLINARE.....	14
7. DURATA.....	14
8. COSTI.....	15
9. RESTITUZIONE DELLE RISORSE.....	15
10. RESPONSABILITÀ.....	15
11. OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	15
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	16
12.1 Rapporti fra il Titolare e il Responsabile del trattamento dati.....	16
12.2 Diritti ed obblighi del Responsabile del Trattamento.....	16
12.3 Diritti e obblighi del titolare del trattamento.....	18



12.4	Modalità e tipologia di dati oggetto di scambio.....	18
12.5	Gli Interessati.....	18
12.6	Periodo di conservazione, durata del trattamento.....	19
12.7	Misure di sicurezza.....	19
12.8	Obblighi del personale autorizzato.....	20
12.9	Sub- responsabili.....	20

PREMESSA

La Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 79 “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” ha assegnato alla Regione Toscana risorse FSC 2021-2027 pari a 110.896.843,25 euro per il finanziamento di n. 119 interventi;

La Delibera CIPESS n. 16 del 20 luglio 2023, attua le previsioni di cui alla citata Delibera del CIPESS n. 79/2021 mentre la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, ripartisce in via programmatica le risorse FSC 2021 – 2027, dando evidenza delle varie assegnazioni disposte con norme di legge; la quota di risorse FSC 2021 – 2027 imputata in via programmatica alla Regione Toscana ai sensi della citata delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 è pari a euro 683 562.137,38.

Regione Toscana è assegnataria altresì, ai sensi della delibera CIPESS n. 17 del 20 luglio 2023 di risorse FSC 21 – 27 pari ad euro 41.000.000,00 per assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella Delibera CIPESS n. 47 del 2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo Industriale di Piombino.

La DGR 289 del 13 marzo 2024 ha approvato lo schema di accordo per la coesione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Toscana nonché l’elenco degli interventi candidati a finanziamento nell’ambito del FSC 2021/2027, a valere sulla dotazione aggiuntiva di euro 531.665.294,13 (euro 683.562.137,38 – 151.896.843,25). L’Accordo è stato sottoscritto in data 13 marzo 2024;

La DGR 340 del 25-03-2024 ha approvato il programma di attività 2024 (con proiezione pluriennale 2024/2026) e ha confermato la scelta già fatta per il PSC 2000 / 2020 di ARTEA quale Organismo intermedio a cui delegare le funzioni relative al monitoraggio, al controllo ed eventualmente al pagamento dei progetti finanziati con fondi FSC 2021/2027 inseriti nell’Accordo per la Coesione.

La Delibera CIPESS del 23 aprile 2024 n. 28 “Regione Toscana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. e approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS 79/2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPE 16/2023 ha assegnato definitivamente alla Regione le risorse FSC 2021/27 come indicate nell’Accordo sottoscritto il 13 marzo 2024.

Nel presente disciplinare sono utilizzati i seguenti acronimi:



- FSC: Fondo Sviluppo e Coesione;
- Si.Ge.Co: Sistema Gestione e Controllo;
- RdI: Responsabile di intervento, è il Beneficiario/Attuatore;
- RdA: Responsabile di attività (Responsabile del settore competente per materia che adotta gli atti relativi a uno o più interventi ricompresi nell'Accordo per la Coesione);
- RUA: Responsabile Unico dell'Accordo
- AR: Autorità Responsabile individuata dal RUA per assicurare le attività di coordinamento e vigilanza complessiva
- Accordo: l'Accordo per la Coesione sottoscritto tra Governo e Regione Toscana il 13 marzo 2024
- CUP: Codice Unico Progetto
- Responsabile di Controllo: RdC
- Responsabile di Controllo e Pagamento: RdCP

1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente atto, predisposto ai sensi della **D.G.R. 940 del 05 agosto 2024**, definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo [e pagamento] inerenti i rapporti tra Regione Toscana e ARTEA fornendo le specifiche per lo svolgimento delle attività affidate a quest'ultima in qualità di Organismo intermedio, inerenti l'Attività **06.02.02 – INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI** di cui all'Area Tematica **06. CULTURA - Settore di Intervento dell'Accordo per la Coesione FSC 21 – 27**.

2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Nello svolgimento delle attività affidate ad ARTEA, l'Agenzia deve:

- garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni fornite dalla Regione Toscana;
- adottare un modello organizzativo adeguato in termini numerici e di competenze in relazione alle attività da svolgere e tale da garantire che sia sempre assicurata l'insussistenza di conflitti di interesse fra i potenziali beneficiari ed il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività. Nell'ipotesi di conflitto di interessi ARTEA ha l'obbligo di escludere il soggetto coinvolto dall'attività per la quale si trova in una situazione di conflitto, di informare il RdA e di affidarne lo svolgimento ad altro soggetto non coinvolto nel conflitto.

ARTEA svolge le attività di supporto tecnico alla gestione del progetto da parte del RdA nei termini indicati ai paragrafi successivi nonché attività di controllo [e pagamento] rispettando le modalità organizzative e le procedure di gestione previste dal Si.Ge.Co del FSC 2021/2027, una volta adottato da Regione Toscana, dall'Accordo per la coesione e dal presente disciplinare.

ARTEA è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei compiti affidati dal RdA secondo quanto di seguito stabilito:

2.1 Responsabile di Gestione dell'attività

Il Responsabile di gestione è il RdA. ARTEA assicura il supporto tecnico nei suoi confronti mediante lo svolgimento dei compiti indicati nei successivi paragrafi da 2.1.1 a 2.1.12.

2.1.1 Inserimento progetti

Per i progetti inseriti nell'Accordo per la coesione, ARTEA mette a disposizione del RdA, il sistema informativo affinché quest'ultimo provveda all'inserimento dell'atto di assegnazione del finanziamento con l'indicazione dell'importo del contributo assegnato, del beneficiario e del CUP, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari già oggetto dell'accordo stesso.

2.1.2 Inserimento ammissibilità e modifiche dei progetti

Nel caso in cui la documentazione amministrativa e progettuale sia già in possesso del RdA, sarà cura dello stesso procedere all'inserimento sul sistema informativo di ARTEA.

ARTEA invece acquisisce dai beneficiari, attraverso il sistema informativo, la documentazione amministrativa e progettuale, laddove non acquisita in fase di individuazione dei progetti da parte del RdA, e procede ai controlli di ammissibilità dei progetti finanziati in termini di completezza della documentazione e regolarità amministrativa del procedimento seguito.

Il Responsabile di attività verifica la coerenza del progetto risultante dalla documentazione amministrativa e progettuale rispetto ai dati dichiarati ai fini dell'inserimento nell'accordo.

2.1.3 Gestione amministrativa e contabile dei progetti

ARTEA supporta la gestione amministrativa e contabile degli interventi dell'Attività secondo le modalità e le procedure fissate dal Si.Ge.Co. curando il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari; l'archiviazione nell'ambito del Sistema informatico, mediante codifica, della documentazione amministrativa, contabile e degli elaborati tecnici relativi ai progetti finanziati.

2.1.4 Tenuta e conservazione fascicolo

ARTEA cura la tenuta del fascicolo completo del progetto finanziato ed archivia, e conserva, nel Sistema informativo attraverso codifica univoca per progetto, la documentazione amministrativa, contabile e gli elaborati tecnici relativi.

Garantisce le attività di costituzione, aggiornamento, archiviazione e conservazione della documentazione di progetto, nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, garantendo l'accesso alla suddetta documentazione e/o fornendo documentazione, informazioni e dati necessari agli organi legittimati a farne richiesta.

2.1.5 Supporto gestione Piano Finanziario

ARTEA collabora con il RdA per la verifica del rispetto del cronoprogramma finanziario dell'avanzamento della spesa dei progetti previsto dall'Accordo; garantisce l'eventuale aggiornamento e adeguamento del quadro economico di progetto a seguito di eventi rilevati in fase di attuazione e/o di rendicontazione e di controllo della spesa del beneficiario, comunicandolo al RdA per l'approvazione; comunica inoltre all'RdA eventuali economie.

2.1.6 Segnalazione ritardi

ARTEA segnala tempestivamente al RdA, anche predisponendo adeguate funzionalità nel sistema informativo, ritardi rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario caricato a sistema anche legati ad eventuali modifiche e varianti di progetto che sono suscettibili di impattare sul rispetto degli stessi.

2.1.7 Verifica varianti

ARTEA supporta il RdA, a seguito della ricezione di richieste di varianti di progetto, di proroghe e rinunce presentate da parte dei Beneficiari, per:

- (i) lo svolgimento dell'istruttoria delle richieste pervenute;
- (ii) la verifica dell'impatto sul progetto originariamente ammesso a finanziamento, sulle fonti di finanziamento e sul rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari;
- (iii) la predisposizione degli appositi atti istruttori propedeutici alla definizione, da parte del RdA, dell'autorizzazione /rifiuto delle istanze pervenute;
- (iv) la ricezione dei piani finanziari modificati dai beneficiari a seguito della revisione sui costi operata in sede di variante.

Il beneficiario ha la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera nel pieno rispetto del progetto approvato. Eventuali modifiche/variazioni al progetto approvato o al quadro economico dovranno essere comunicate al RdA ed all'organismo intermedio responsabile dei controlli e pagamenti (OI RdCP) per la relativa autorizzazione. Il RUP deve attestare a tal fine che la variante non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento, non compromette la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso, è conforme al Codice dei contratti pubblici, non ha impatto sul cronoprogramma finanziario previsto per l'intervento nell'Accordo.

La mancata autorizzazione del RdA sulla variante comporta l'inammissibilità della relativa spesa.

Se le richieste di varianti hanno impatto sul cronoprogramma di spesa queste devono immediatamente essere comunicate anche a RUA e AR.

2.1.8 Controllo alimentazione monitoraggio

ARTEA segnala al RdA e al RUA/AR i casi in cui il beneficiario non alimenti i dati di monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario relativi all'intervento stesso, secondo le tempistiche stabilite.

Il monitoraggio deve basarsi su un'alimentazione costante da parte dei soggetti beneficiari dei dati di avanzamento procedurale e finanziario relativi ad ogni intervento. I beneficiari devono aggiornare e validare almeno bimestralmente i dati di monitoraggio sul sistema informativo gestito dall'Organismo intermedio entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento. Al verificarsi di un ritardo rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma procedurale e/o finanziario (format/atto d'obbligo), sarà attivato un monitoraggio "rafforzato" con obbligo da parte del beneficiario di aggiornamento mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il mancato rispetto da parte del beneficiario del cronoprogramma finanziario, come risultante dall'Accordo, può comportare la revoca del finanziamento FSC per la parte non realizzata; il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio da parte del beneficiario può essere esso stesso fonte di revoca del finanziamento FSC.

Il responsabile del monitoraggio c/o il beneficiario: dovrà, con le tempistiche sopra indicate, comunicare:

- se nel periodo intercorso dall'ultimo monitoraggio è intervenuto un avanzamento procedurale (es. avvio gara, aggiudicazione lavori, stipula contratto, avvio lavori, ecc.) caricando la relativa documentazione amministrativa;
- se nel periodo intercorso dall'ultimo monitoraggio è intervenuto un avanzamento di spesa (pagamento) caricando la relativa documentazione giustificativa;
- se non ci sono avanzamenti di fasi procedurali o finanziari: validazione monitoraggio con dichiarazione di assenza di variazioni.

ARTEA: in qualità di soggetto gestore del sistema informativo del FSC, assicura:

- l'implementazione del sistema di monitoraggio in modo da consentire di ricevere, nel caso di assenza di avanzamenti procedurali e/o finanziari, una dichiarazione del beneficiario di assenza di variazioni;
- il confronto mensile tra cronoprogrammi previsti ed effettivi: a tal fine i cronoprogrammi inseriti sul sistema informativo in coerenza con l'accordo per la coesione sono disabilitati alla modifica da parte del singolo beneficiario;
- il supporto ai beneficiari in tutti gli aspetti relativi al caricamento sul sistema informativo dei dati di monitoraggio e di rendicontazione;

- la messa a disposizione di reports mensili a favore dei settori RdA e del Responsabile regionale dell'accordo relativi a:
 - dati inseriti a sistema e validati da parte dei beneficiari;
 - casi di inserimento a sistema non completati dal beneficiario.

Il RdA mediante il proprio responsabile del monitoraggio provvede a:

- verificare mediante i reports di monitoraggio messi a disposizione da ARTEA che tutti i beneficiari degli interventi di propria competenza abbiano validato il monitoraggio, in caso negativo invia agli stessi PEC di sollecito;
- verificare le eventuali problematiche di monitoraggio riscontrate dai beneficiari e presidiare la relativa risoluzione entro la scadenza di monitoraggio successiva;
- verificare che i dati inseriti dai beneficiari, sulla base delle informazioni in proprio possesso, siano coerenti e completi, in caso negativo ne chiede la tempestiva correzione;
- predisporre una relazione semestrale sugli interventi di propria competenza, secondo uno schema messo a disposizione dal RUA Responsabile unico dell'accordo, nel quale specifica i motivi degli eventuali scostamenti dei cronoprogrammi di spesa e procedurali e le azioni poste in essere per porvi rimedio, tenuto conto di quanto comunicato in merito dai beneficiari.

2.1.9 Attività di Reporting

ARTEA effettua per il RdA attività di Reporting¹ relativa allo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli progetti di competenza.

I reports sono messi a disposizione del RdA con cadenza almeno mensile e mettono in evidenza per ciascun intervento il confronto tra il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'Accordo per la coesione con i corrispondenti dati di avanzamento effettivo, con evidenza dei casi in cui risultano scostamenti sia livello di costo totale che di contributo FSC e dei casi in cui il beneficiario non procede all'alimentazione del sistema monitoraggio secondo le tempistiche stabilite.

2.1.10 Accesso dati per controlli istituzionali

ARTEA fornisce documentazione, informazioni e dati sullo stato di attuazione dell'Azione per rispondere alle richieste provenienti da soggetti legittimati a farne richiesta (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, e altri soggetti aventi titolo).

2.1.11 Informazione e comunicazione

ARTEA fornisce le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione, ivi incluso l'elenco dei beneficiari e delle operazioni finanziate.

1. In particolare: report pre-definiti (relativamente a dati inseriti a monitoraggio, dati controllati da Artea e dati certificati) su indicazione del Responsabile unico dell'accordo disponibili a sistema, in mancanza di questa funzionalità, analoghi report trasmessi da ARTEA al RdA e al Responsabile unico/AR.

2.1.12 Supporto per piste di controllo

ARTEA supporta il RdA per la gestione e manutenzione degli strumenti adottati per i controlli (Pista di controllo, check list, verbali) relativamente alle fasi del procedimento di propria competenza.

2.2. Responsabile di Controllo e Pagamento

ARTEA in qualità di Responsabile di controllo e pagamento (RDCP) deve assicurare lo svolgimento dei seguenti compiti²:

2.2.1 Acquisizione documentazione attuazione progetti

ARTEA acquisisce dai beneficiari la documentazione amministrativa – contabile relativa all'intervento necessaria per effettuare i controlli sulla spesa, dare seguito alle richieste di pagamento (anticipazioni, erogazioni intermedie, saldo), - secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e consentire la relativa certificazione della spesa.

ARTEA acquisisce pertanto, mediante l'inserimento sul sistema informativo da parte del beneficiario o del RdA:

- i PFTE ed i progetti esecutivi dell'intervento;
- il cronoprogramma di realizzazione in coerenza con l'Accordo
- gli atti amministrativi che attestano l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
- la documentazione relativa agli atti di gara (corredata di relativa attestazione di regolarità amministrativo-contabile) ed il contratto sottoscritto ;
- la documentazione relativa ad eventuali subappalti;
- le varianti di progetto ivi incluse quelle che riguardano esclusivamente le voci del quadro economico, intendendosi anche una qualsiasi modifica alle voci di spesa;
- la documentazione relativa alla rendicontazione e relativa attestazione di regolarità amministrativo-contabile;
- tutta la documentazione necessaria al fine di procedere al controllo nonché alla certificazione della spesa sostenuta.

ARTEA registra altresì nel Sistema informativo FSC gli impegni finanziari in favore dei beneficiari delle operazioni finanziate e le erogazioni del contributo pubblico (anticipazione, erogazioni intermedie, saldo, eventuali economie), assicurando la corretta imputazione dei pagamenti alle risorse FSC (contributo) o alle altre fonti di finanziamento tenuto conto del cronoprogramma finanziario contenuto nell'Accordo .

2. Nel caso di interventi attuati direttamente dalla struttura regionale, Artea è Responsabile del controllo (RdC) mentre il pagamento resta in capo a detta struttura

2.2.2 Polizze fideiussorie

Qualora il beneficiario debba rilasciare garanzia bancaria o assicurativa, ARTEA è tenuta a riceverla, controllarne la validità, gestire ed eventualmente provvedere all'escussione delle polizze. La polizza è intestata ad ARTEA, in coerenza con quanto stabilito nei bandi o nei decreti regionali di concessione del contributo.

2.2.3 Verifiche/controlli

ARTEA effettua i controlli di I livello sulla base del Si.Ge.Co del FSC 2021/2027 e degli indirizzi del Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo, sulla base delle modalità e degli strumenti definiti.

ARTEA effettua, per tutti gli interventi, i controlli sulla documentazione amministrativa-contabile entro massimo di 60 giorni dall'inserimento a sistema dal beneficiario nonché controlli in loco in coerenza con quanto previsto dal Si.Ge.Co, registrando nel sistema informativo i dati relativi alle verifiche svolte.

Controlli su documentazione amministrativa e contabile:

Riguardo alle verifiche documentali, ARTEA :

- a) svolge il controllo formale e sostanziale delle spese rendicontate con riferimento ai giustificativi di spesa ed altra documentazione presentata, verificando, oltre all'ammissibilità degli stessi, la corrispondenza alle spese ammesse a finanziamento, in particolare:
 - verifica che su tutte le fatture sia riportato il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
 - verifica la correttezza dell'indicazione del CUP del progetto - coerente con quello inserito nella Delibera CIPESS 28/2024 - e dei CIG indicati dal beneficiario;
 - verifica che su tutte le fatture o altri giustificativi per la progettazione e realizzazione del progetto sia stampata la dicitura attestante che quella spesa "gode del finanziamento dell'accordo per la coesione FSC 21/27 Regione Toscana". Per le fatture elettroniche relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, quando l'ammissione a finanziamento è anteriore all'emissione delle fatture, viene prevista l'indicazione nell'oggetto della fattura (ovvero in altra sezione della fattura stessa), del richiamo al FSC 2021/2027 della Regione Toscana nell'ambito del quale il progetto è finanziato.
- b) verifica il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture e degli atti amministrativi che attestano l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
- c) verifica il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti nel Si.Ge.- Co. per i fondi FSC 2021/2027.

ARTEA nella lettera di chiusura dell'istruttoria a saldo indica al beneficiario il termine di 30 gg. dalla data della stessa per la presentazione (ad ARTEA e p.c. al RdA) di eventuali controdeduzioni con contestuale inserimento a sistema del materiale integrativo.

Trascorsi i 30 giorni, l'istruttoria e l'intervento saranno considerati chiusi e l'eventuale economia indicata da ARTEA sarà considerata definitiva.

Verifiche in loco³:

Le verifiche in loco riguardano:

- a) l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dal beneficiario e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- b) la rispondenza dell'opera, del bene o del servizio al progetto ammesso a finanziamento, alla documentazione contabile prodotta dal beneficiario ed alle informazioni fornite per il monitoraggio;
- c) l'adozione da parte del beneficiario di un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- d) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti nel Si.Ge.Co. per i fondi FSC 2021/2027.

2.2.4 Erogazione del contributo

ARTEA definisce l'importo da erogare nel rispetto del bando/altra procedura di selezione, del Si.Ge.Co. e dell'atto di concessione del contributo, predisponendo gli atti per il pagamento del contributo stesso.

ARTEA, in qualità di Responsabile di pagamento⁴, eroga il contributo entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di richiesta da parte del beneficiario, previa effettuazione dei controlli documentali di cui al punto precedente, nonché della verifica del regolare e corretto inserimento dei dati del monitoraggio e l'alimentazione degli indicatori.

Nei casi in cui il soggetto che effettua il pagamento sia diverso da ARTEA, il RdA (in quanto Rdl/soggetto attuatore) una volta effettuata la liquidazione, dovrà comunicare entro dieci giorni, i dati relativi al pagamento effettuato per la corretta trasmissione dei dati del monitoraggio unitario e la certificazione della spesa.

2.2.5 Monitoraggio

ARTEA verifica l'inserimento dei dati di monitoraggio, la congruenza degli stessi con la rendicontazione delle spese sostenute e l'alimentazione degli indicatori al fine dell'invio al sistema di monitoraggio unitario nazionale ReGiS secondo le specifiche su cui si basa il sistema del monitoraggio unitario della programmazione 2021/2027 (Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2021/2027).

ARTEA trasmette al Sistema Nazionale di Monitoraggio come costo ammesso FSC i dati di spesa monitorati a sistema e validati dal Beneficiario nell'attestazione di regolarità amministrativo-contabile. La spesa comunicata al Sistema Nazionale di Monitoraggio sulla base di quanto sopra è oggetto di rettifica nel primo monitoraggio utile qualora il controllo successivo - che deve essere svolto dall'organismo intermedio entro 60 gg dal caricamento della documentazione da parte del beneficiario - abbia esito negativo.

3. Il RdA può specificare se intende presenziare ai controlli in loco e in tal caso definire le modalità di raccordo con ARTEA.

4. Nel caso in cui il beneficiario sia Regione Toscana è il Responsabile dell'attività ad effettuare i pagamenti, ed ARTEA effettua successivamente il controllo della documentazione caricata a sistema.

Le eventuali spese che non superino i controlli di ARTEA, non potranno essere presentate dalla stessa ai fini della

certificazione, ma resteranno a carico del beneficiario (Regione Toscana).

Garantisce lo svolgimento del monitoraggio procedurale, fisico, finanziario dei progetti, mediante il Sistema informativo del FSC assicurando – anche secondo i tempi e le modalità indicate dal Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo – i flussi informativi con i beneficiari delle risorse e segnalando eventuali comportamenti omissivi al RdA ed al Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo con le modalità già dettagliate al precedente paragrafo “2.1.8 Controllo alimentazione monitoraggio”.

Garantisce i necessari scambi informativi automatizzati con gli eventuali altri soggetti coinvolti nell’attuazione dell’attività, che – per qualsiasi motivo – non operano direttamente in modalità on line sul Sistema informatico del FSC.

2.2.6 Revoca e Recupero del contributo

Nei casi previsti dalla normativa, dal Si.Ge.Co e dagli strumenti adottati per l’accesso e per l’assegnazione delle risorse dell’Accordo, ARTEA propone al RdA l’eventuale revoca e recupero dei contributi concessi ai beneficiari, predisponendo la documentazione amministrativa necessaria alla revoca degli importi erogati.

Artea provvede altresì alla revoca dovuta al mancato rispetto del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario secondo le indicazioni impartite da RUA/AR e RdA.

A seguito dell’adozione, da parte del RdA, del provvedimento di revoca del contributo, ARTEA provvede a recuperare le risorse erogate ed indebitamente percepite dai beneficiari.

Nel caso di interventi caratterizzati da “irregolarità” Artea provvede altresì alla predisposizione ed all’aggiornamento del registro dei recuperi, nel quale, per ogni singola operazione e beneficiario, sono registrati gli importi da recuperare e recuperati, trasmettendo entro dieci giorni, all’Organismo di Certificazione, ed in copia al Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo ed all’AR le informazioni sulle procedure di recupero e sugli importi revocati ai fini della rettifica delle certificazioni e dichiarazioni di spesa. Per “irregolarità” si intende qualsiasi violazione della normativa regionale e nazionale e, ove del caso, comunitaria, derivante da un’azione o dall’omissione di un operatore economico che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione di una spesa indebita.

ARTEA garantisce l’acquisizione sul Sistema informativo del F S C dei dati inviati dal RdA relativi agli atti di revoca delle agevolazioni concesse nonché la contabilità delle quote capitale oggetto di recupero e dei relativi interessi.

ARTEA cura tempestivamente il riversamento sul bilancio regionale delle quote capitale e degli eventuali interessi.

2.2.7 Adempimenti del RdC/RdCP verso il Responsabile di Attività e il Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo

ARTEA deve:

- registrare e conservare i dati relativi alle verifiche svolte;
- segnalare al RdA, non appena rilevate, le eventuali irregolarità emerse;

- redigere e trasmettere, entro il 15 febbraio e entro il 15 settembre di ogni anno, al RUA, all'AR e al RdA, il rapporto semestrale al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno dell'anno corrente sull'attività di controllo, contenente una sezione dedicata alle diverse tipologie di irregolarità riscontrate con le rispettive misure correttive adottate, l'eventuale ammontare di spesa ritenuta irregolare e gli eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari intrapresi;
- al fine di verificare la possibilità di certificare in linea con le previsioni dell'art. 2, commi 2 e 3, del DL 124/2023, estrarre periodicamente dal sistema, a seguito della richiesta del RUA/AR - la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari e controllata e il corrispondente contributo pubblico a livello di progetto e relativa attività, trasmettendola al rispettivo Responsabile di attività ed al RUA/AR;
- effettuare i controlli dei dati di spesa informatizzati, ai fini della successiva validazione degli stessi;
- predisporre le dichiarazioni di spesa per singoli progetti e relativa attività nonché trasmettere queste ultime all'Organismo di certificazione;
- garantire che nel sistema informativo per ciascun intervento/progetto sia data evidenza delle diverse fonti di finanziamento anche al fine della verifica sul doppio finanziamento;
- garantire, in collaborazione con il RdA le attività di aggiornamento, archiviazione e conservazione della documentazione di progetto, nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, garantendo l'accesso alla suddetta documentazione e/o fornendo documentazione, informazioni e dati necessari agli organi legittimati a farne richiesta;
- supportare il RdA, per la gestione e manutenzione degli strumenti adottati per i controlli relativamente alle fasi del procedimento di propria competenza

2.2.8 Adempimenti ai fini della certificazione

ARTEA deve provvedere a:

- redigere la dichiarazione di spesa per ogni singolo intervento sulla base dei controlli e pagamenti effettuati;
- predisporre, attraverso il sistema informativo, la dichiarazione di spesa, comprensiva delle informazioni relative alla spesa sostenuta, alle procedure di recupero e agli importi revocati;
- trasmettere all'Autorità di certificazione (AdC) ed in copia al RUA/AR, la dichiarazione di spesa con allegata la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei controlli sull'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari e delle altre attività di verifica;
- mettere a disposizione le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei controlli di competenza dell'AdC secondo i tempi e le modalità dalla stessa richieste.

3 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Laddove ARTEA sia delegata a svolgere la funzione di responsabile del pagamento, il Responsabile di Attività dispone l'impegno a favore di ARTEA del 100 % delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi, trasferendole per importi tali da garantire il regolare e tempestivo flusso dell'erogazione verso i soggetti attuatori.

ARTEA deve adottare una gestione contabile separata delle risorse assegnate in corrispondenza degli interventi affidati in gestione.

Al fine di garantire l'efficacia della fase di controllo e pagamento il RdA dispone il trasferimento a favore di ARTEA anche di eventuali ulteriori risorse, provenienti dal bilancio regionale, di cofinanziamento degli interventi.

Il RdA deve comunicare ad Artea gli impegni assunti a suo favore per i vari interventi e le variazioni degli stessi, comprese quelle relative alle annualità di imputazione contabile.

ARTEA deve garantire l'acquisizione dei fondi pubblici provenienti dalla Regione e destinati all'erogazione delle agevolazioni, su appositi capitoli di Bilancio tali da assicurare piena trasparenza rispetto ai fondi incassati, i fondi erogati e gli interessi eventualmente maturati sulle disponibilità giacenti.

4 VERIFICHE SULL'ATTIVITÀ

Il RdA verifica il rispetto da parte di ARTEA delle disposizioni del presente Disciplinare; a tal fine ARTEA mette a disposizione tutta la documentazione richiesta e ogni informazione utile.

Nel caso si rilevino irregolarità od anomalie nello svolgimento delle attività affidate ad ARTEA, il RdA ne dà comunicazione al Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo.

5 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il RdA e ARTEA garantiscono, anche mediante sistema informativo, la raccolta, la conservazione e la disponibilità della documentazione inerente l'intervento per almeno cinque anni successivi alla chiusura dell'Accordo, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme in materia di aiuti di Stato o ulteriori indicazioni normative comunicate dal RUA.

La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario. I documenti sono conservati secondo le norme vigenti in materia.

La documentazione suddetta rimane a disposizione a sistema, ai fini di consultazione, per 5 anni dalla chiusura dell'Accordo e sarà altresì conservata per ulteriori cinque anni nel rispetto della normativa sulla conservazione digitale, quindi per dieci anni in totale.

6 MODIFICHE AL DISCIPLINARE

Il RdA, informando preventivamente ARTEA e il Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo, può modificare e/o integrare il presente Disciplinare qualora sopravvengano modifiche della normativa di riferimento, dell'Accordo, del relativo SIGECO tali da comportare mutamenti sostanziali nei contenuti dell'attività, nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento o comunque quando tale modifica risulti opportuna per il buon svolgimento delle attività.

Il RdA, si riserva di impartire ad ARTEA, ad integrazione del presente disciplinare, ulteriori indicazioni operative che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento dell'attività.

7 DURATA

L'attività operativa di ARTEA terminerà con la conclusione delle operazioni di controllo e pagamento, la certificazione di tutte le risorse FSC assegnate agli interventi finanziati nell'Accordo e la trasmissione a

ReGiS di tutti i dati necessari a garantire la completa realizzazione dell'Accordo, fermo restando quanto stabilito al punto 5 in merito alla conservazione dei documenti.

Artea garantisce comunque tutte le operazioni che si rendessero necessarie a seguito di successive richieste da IGRUE/DPCOE/MEF ecc. fino alla chiusura dell'Accordo.

8 COSTI

I costi sostenuti da ARTEA per lo svolgimento delle attività di controllo [e pagamento] relative agli interventi ricompresi nell'Accordo, oggetto del presente disciplinare, sono coperti dal contributo ordinario riconosciuto all'Agenzia e dai contributi aggiuntivi a valere sulle risorse FSC dell'assistenza tecnica dell'Accordo attribuite alla responsabilità dell'AR per conto del RUA.

9 RESTITUZIONE DELLE RISORSE

ARTEA, al termine dell'attività, dovrà redigere una rendicontazione finale che dovrà essere trasmessa al RdA.

Entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del RdA, ARTEA dovrà provvedere alla restituzione alla Regione dell'ammontare delle somme residue e disponibili sui conti relativi agli interventi.

ARTEA è tenuta inoltre a restituire alla Regione gli eventuali interessi attivi maturati al 31 dicembre di ogni anno sulla disponibilità dei fondi trasferiti per la gestione dell'Accordo per la Coesione.

Gli interessi attivi eventualmente maturati sulla disponibilità dei fondi trasferiti per la gestione, devono essere comunicati al Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo e sono versati alla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo al netto degli oneri fiscali e delle spese di tenuta del conto.

10 RESPONSABILITÀ

ARTEA risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi ad essa imputabili arrecati alla Regione, allo Stato, ai destinatari delle agevolazioni, ad altri soggetti terzi nello svolgimento delle attività di propria competenza.

ARTEA deve garantire l'esecuzione delle attività nel rispetto della disciplina regionale sul procedimento amministrativo ed è tenuta a comunicare immediatamente al RdA i casi in cui abbia notizia di fattispecie potenzialmente causative di danno erariale.

11 OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ARTEA è tenuta a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente disciplinare.

Di ogni denuncia è data immediatamente informazione al RdA e al RUA.

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ARTEA deve rispettare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che per lo svolgimento delle attività a lei affidate verranno effettuati nell'ambito della propria organizzazione e garantisce che i dati personali siano acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Disciplinare, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

12.1 Rapporti fra il Titolare e il Responsabile del trattamento dati

Regione Toscana, in relazione agli impieghi dei dati nell'ambito della propria organizzazione, assume la qualifica di **Titolare autonomo del trattamento**, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti di ARTEA che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ARTEA assume la qualifica di **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

ARTEA dà atto di conoscere ed applicare, nell'ambito della propria organizzazione, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

12.2 Diritti ed obblighi del Responsabile del Trattamento

- Il Responsabile del trattamento è obbligato a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente disciplinare e soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- adotta e mantiene aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- fornisce per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- nomina gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;



- adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR; tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- collabora alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
- Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017;
- il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;
- su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento.
- è responsabile per quanto di propria competenza dell'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto disciplinare.

12.3 Diritti e obblighi del titolare del trattamento

- Il titolare del trattamento è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al GDPR e alle disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati dell'UE o degli Stati membri nonché a tutte le normative che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono tra Regione Toscana e ARTEA sulla base del presente Disciplinare;
- E' altresì tenuto al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.
- Ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali;
- E' preciso dovere del titolare valutare e documentare quale sia la base giuridica più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere, potendo variare i diritti in capo all'interessato;
- Adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
- Al titolare del trattamento o a un suo rappresentante è inoltre consentito l'accesso per ispezionare, anche fisicamente, i luoghi in cui è effettuato il trattamento dei dati personali a opera del responsabile del trattamento, compresi le strutture fisiche e i sistemi utilizzati e collegati al trattamento. Tale ispezione è effettuata quando il titolare del trattamento lo ritiene necessario.

12.4 Modalità e tipologia di dati oggetto di scambio

- Le modalità del trattamento dei dati sono le seguenti:
- trasmissione, accesso e consultazione;
- interoperabilità e cooperazione applicativa;
- condivisione e fruizione in Cloud;

Il tipo di dati personali oggetto del trattamento sono:

- Dati comuni, intendendosi, a titolo di esemplificazione, il nome, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono ecc...;
- Dati giudiziari;
- La tipologia del formato dei dati è rappresentato da testi ed immagini contenuti in documenti cartacei o digitali.

12.5 Gli Interessati

Il trattamento comprende le seguenti categorie di "interessati":

- professionisti;
- titolari imprese;

- rappresentanti legali;
- personale dipendente;
- ditte interessate;
- persone fisiche;

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla cancellazione dei propri dati se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opposizione per motivi legittimi. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

12.6 Periodo di conservazione, durata del trattamento

Al termine della prestazione delle attività di competenza relative al trattamento dei dati personali e compatibilmente con la conservazione e la disponibilità della documentazione inerente l'intervento di cui all'art. 5 del presente Disciplinare, il Responsabile del trattamento, in base a quanto indicato dal Titolare, ha l'obbligo di cancellare tutti i dati personali trattati per conto del Titolare, certificando a quest'ultimo l'avvenuta distruzione o in alternativa restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12.7 Misure di sicurezza

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ARTEA assicurerà l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

- è applicata una procedura di profilazione per la gestione degli accessi utilizzando sistemi di verifica dell'identità attraverso l'uso di SPID e CNS;
- sono definiti precisi "Termini di utilizzo" per l'accesso degli utenti legittimati ai dati contenuti in anagrafe in conformità alle norme vigenti;
- gli accessi sono connessi ai ruoli e le responsabilità ricoperte nell'organizzazione;
- è effettuata regolare manutenzione del sistema informativo;
- canale di comunicazione HTTPS;
- capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- capacità di mantenere, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- adozione di sistemi di registrazione degli accessi, di riconoscimento delle intrusioni e di analisi dei log prodotti, i quali dovranno essere conservati su sistemi installati in zone della rete non direttamente raggiungibili da internet;
- idonea analisi dei rischi di tutte le risorse (*asset*) che costituiscono il sistema di gestione delle

informazioni, al fine di comprendere le vulnerabilità, di valutare le possibili minacce e di predisporre le necessarie contromisure.

ARTEA si impegna altresì ad adottare ulteriori misure qualora fossero ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Disciplinare, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati (*Data Breach*) o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

12.8 Obblighi del personale autorizzato

ARTEA si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto del trattamento sia consentito solo a coloro che sono stati autorizzati e limitatamente nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente Disciplinare.

L'uso dei dati personali da parte di ARTEA dovrà rispettare gli stessi impegni assunti da Regione Toscana riguardo alla conformità legale del trattamento e alla sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia e ai rischi connessi.

ARTEA individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Toscana, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto altro ritenuto necessario alla corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

12.9 Sub- responsabili

Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un congruo anticipo, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub- responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento



qualunque inadempimento, da parte del sub- responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali



SALVATORE
LANTIERI
12.09.2024
16:39:45
GMT+02:00